



PAGAMENTO DIRITTO ANNUALE 2024

IMPRESE ISCRITTE NELLA SEZIONE SPECIALE DEL REGISTRO IMPRESE E SOGGETTI REA

Spettabile Impresa,
per l'anno 2024 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha determinato gli importi del diritto annuale dovuto da tutti i soggetti iscritti al Registro Imprese e anche da quelli iscritti solo al R.E.A. (Circolare n. 383421 del 20 dicembre 2023)

Quando si versa:

Il termine per il versamento del diritto coincide con quello previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi (per la maggior parte delle imprese 1 luglio 2024).

È possibile effettuare il versamento entro 30 giorni dal termine ordinario, maggiorando l'importo dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

La maggiorazione deve essere applicata anche in caso di compensazione con altri tributi, sommata al diritto dovuto (già arrotondato all'unità di euro) e versata con i decimali (arrotondata al centesimo).

Come si versa:

Il versamento del diritto annuale va eseguito in unica soluzione scegliendo, in alternativa, di:

- pagare online tramite la piattaforma pagoPA. Collegandosi al sito <https://dirittoannuale.camcom.it/> e utilizzando la funzione 'calcola e paga', **si può calcolare quanto dovuto e pagare direttamente online;**
- pagare con il modello F24 utilizzato per il versamento delle imposte sui redditi. Il versamento può essere effettuato mediante il servizio telematico **F24 Web** o avvalendosi dei servizi offerti dalle Banche e dalle Poste Italiane. Maggiori informazioni sul sito <https://www.agenziaentrate.gov.it/>

Le sezioni del **Modello F24** si compilano come segue:

Sezione	Modalità di compilazione
Contribuente	indicare il codice fiscale dell'impresa (non la partita iva), i dati anagrafici e il domicilio fiscale
Sezione IMU ED ALTRI TRIBUTI LOCALI	codice ente/codice comune: VA (compilare le prime due caselle da sinistra e lasciare vuote le due successive) codice tributo: 3850 anno di riferimento: 2024 importi a debito versati: scrivere l'importo da versare

- Se l'impresa ha **unità locali in altre province**, e quindi importi dovuti ad altre Camere di Commercio, compilare una riga per ogni Camera di Commercio nel cui territorio hanno sede le unità locali.
- **NOTA:** nel caso di **trasferimento di sede tra province diverse**, il diritto deve essere versato alla Camera di Commercio nel cui registro è iscritta la sede legale al 1° gennaio dell'anno di riferimento, o alla diversa data se costituita successivamente.

Quanto si versa:

Tutte le imprese iscritte nella Sezione Speciale del Registro Imprese e i Soggetti REA sono **tenuti al versamento di un diritto annuale definito in misura fissa, con i seguenti valori:**

Tipo di Impresa	Sede	Unità locale
Imprese individuali	€ 52,80 (*)	€ 10,56 (*)
Società semplici agricole	€ 60,00	€ 12,00
Società semplici non agricole	€ 120,00	€ 24,00
Società tra professionisti (art. 16, c. 1 d.lgs. n.96/2001)	€ 120,00	€ 24,00
Imprese con sede principale all'estero: per ciascuna unità locale/sede secondaria	€ 66,00	
I Soggetti iscritti al REA versano solo per la sede un diritto fisso pari a	€ 18,00	

(*) Arrotondamento

Le misure riportate sono riferite all'importo esatto, mentre ai fini del versamento dell'importo del diritto da versare a ciascuna Camera di Commercio occorre, quando necessario, provvedere all'**arrotondamento all'unità di euro** secondo il criterio richiamato nella nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 19230 del 03.03.2009 (se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5, l'arrotondamento va effettuato per eccesso, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5, l'arrotondamento va effettuato per difetto). Il calcolo dell'importo da versare per le imprese che esercitano attività anche tramite unità locali, sarà determinato sommando, all'importo dovuto per la sede, l'importo di ciascuna unità locale espresso in centesimi, moltiplicato per il numero delle unità locali.

Esempio:

sede + unità locale: $52,80 + 10,56 = 63,36$ arrotondato a 63,00.

Unità locali

Le imprese che esercitano attività economica anche attraverso unità locali devono versare, per ciascuna di esse, alla Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l'unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale.

Versamenti omessi o irregolari:

Si rammenta che nei casi di **omesso, incompleto, tardato pagamento** verrà applicata una sanzione amministrativa dal 10 al 100% dell'ammontare del diritto dovuto, come previsto dalla normativa vigente (art. 18 L. 580/1993, D.M. 54/2005, D. Lgs. 472/1997), salva la possibilità di regolarizzare con ravvedimento entro un anno dalla scadenza del termine ordinario (applicando una sanzione pari al 6%).

Il mancato pagamento del diritto camerale blocca l'emissione dei certificati camerali.

Importante

- Si prega di **controllare la correttezza di tutti i propri dati** personali e/o dell'impresa con particolare riguardo al codice fiscale, segnalando tempestivamente alla Camera di Commercio eventuali incongruenze.
- **Fare attenzione** alle richieste di pagamento (bollettini o altro) che pervengono da **soggetti estranei alla Camera di Commercio** e che, usando testi e denominazioni **ingannevoli**, offrono in realtà servizi di tipo pubblicitario/commerciale non richiesti, con costi elevati per le imprese. Il **vademecum anti-inganni** predisposto dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) è disponibile sul sito internet **AGCM** <https://www.agcm.it/pubblicazioni/mini-guide/>

Per qualsiasi informazione o chiarimento su eventuali irregolarità si invita a rivolgersi all'ufficio diritto annuale della Camera di Commercio di **Varese** (tel. **0332 295328** – mail dirittoannuale@va.camcom.it - <https://servizionline.va.camcom.it/>)

Informazioni di carattere generale sono disponibili anche sul sito internet <https://www.va.camcom.it/> .

Si ringrazia per la collaborazione, cordiali saluti.

Camera di Commercio di Varese

Ufficio Diritto Annuale

Giugno 2024

INVIO IN FORMATO TELEMATICO

La presente lettera informativa viene inviata **esclusivamente all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC)** che è stato comunicato al Registro Imprese. Non sarà più effettuato alcun invio cartaceo ai soggetti sprovvisti di una PEC valida in visura. Si raccomanda pertanto di controllare che la propria casella sia sempre attiva, verificarne periodicamente il contenuto e provvedere a comunicare ogni variazione nell'indirizzo PEC, tramite la sezione "Pratiche semplici" del sito <https://www.registroimprese.it/>